

**Corte costituzionale**

**RUOLO DELLE CAUSE**

**UDIENZA PUBBLICA**

**Martedì, 7 Maggio 2024**

**ore 9,30**

**Stampato il 24 aprile 2024**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 140/2023	ord. 27 settembre 2023 Tribunale di Ravenna - Soltani Hamza c/ GI GROUP spa	<p data-bbox="712 188 1227 248">art. 3, c. 1° e 2°, decreto legislativo 04/03/2015, n. 23</p> <p data-bbox="712 280 1227 1445">Lavoro - Licenziamento individuale - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico) - Ipotesi in cui il giudice accerti l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento - Applicazione della tutela reintegratoria e dei relativi effetti sul piano risarcitorio - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento del licenziamento per motivo oggettivo rispetto al licenziamento disciplinare, nel caso in cui, per entrambe le fattispecie, sia stata accertata in giudizio la mancanza di giustificazione per insussistenza del fatto - Violazione del diritto del lavoratore ad agire in giudizio per fare valere i propri diritti - Denunciata inidoneità della tutela a compensare adeguatamente il lavoratore e a dissuadere il datore di lavoro in presenza dei più gravi vizi sostanziali possibili (inesistenza del fatto posto a base del licenziamento) - Irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa per erroneo bilanciamento della tutela del lavoro e dei diritti della persona rispetto alla libertà di impresa - Contrasto con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e della personalità - Assenza di un adeguato sistema di compensazione del lavoratore in contrasto con i principi della Carta sociale europea - Disparità di trattamento rispetto alla tutela riconosciuta, in relazione agli stessi vizi, dall' art. 18, comma settimo, della legge n. 300 del 1970 ai lavoratori assunti anteriormente all' entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 - Disparità di trattamento del lavoratore rispetto alla tutela riconosciuta al creditore dal codice</p>	<p data-bbox="1227 188 1675 248">per Soltani Hamza: Avv. Davide BAIOCCHI</p> <p data-bbox="1227 280 1675 304">Avv. Stato: Sergio FIORENTINO</p>	AMOROSO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

civile

- rif. artt. 1, 2, 3, c. 1° e 2°, 4, c. 1°, 24, c. 1°, 35, c. 1°, 41, c. 1° e 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 24 Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge 09/02/1999, n. 30

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 8/2024	ord. 12 dicembre 2023 Tribunale di Siracusa - Sezione GIP/GUP - I. spa e altri	<p data-bbox="725 188 1209 304">art. 104 bis, c. 1° bis.1, disposizioni attuative codice di procedura penale, come introdotto da decreto-legge 05/01/2023, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 03/03/2023, n. 17</p> <p data-bbox="725 336 1209 1385">           Industria - Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca - Previsione che quando il sequestro ha a oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario - Denunciata disciplina che impone al giudice di autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva al solo ricorrere di misure di bilanciamento adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico - Prevalenza della continuità dell'attività produttiva, nella specie di un impianto di depurazione che appare inidoneo strutturalmente a trattare i reflui industriali, rispetto alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate - Difetto di un ragionevole bilanciamento tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione - Mancato rinvio a prescrizioni puntuali da rispettare in modo da valorizzare i principi di prevenzione, precauzione alla fonte, informazione e partecipazione che caratterizzano l'intero sistema normativo ambientale - Difetto di un efficace sistema di controlli - Violazione dei principi a tutela della vita e della salute - Lesione della tutela dell'ambiente - Violazione del principio che garantisce l'iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana         </p> <p data-bbox="725 1417 1088 1442">- rif. artt. 2, 9, 32 e 41 Costituzione</p>	<p data-bbox="1236 188 1509 272">per I. srl: Avv. Massimo MILAZZO Avv. Giovanni GRASSO</p> <p data-bbox="1236 304 1570 421">per V. spa: Avv. Francesco GRASSI Avv. Giovanni Paolo ACCINNI Avv. Stefano GRASSI</p> <p data-bbox="1236 453 1554 569">per S. R. I. srl: Avv. Teodora MAROCCO Avv. Alessandro GENTILONI SILVERI</p> <p data-bbox="1236 601 1608 655">Avv. Stato: Ruggero DI MARTINO Avv. Stato: Salvatore FARACI</p>	VIGANÒ	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 100/2022	ord. 31 maggio 2022 Corte d'appello di Milano - Ionela Maria Moise e altri c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS	<p>art. 2, c. 1°, lett. a), n. 2, decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2019, n. 26</p> <p>Straniero - Politiche sociali - Reddito di cittadinanza - Requisiti - Previsione che il beneficiario debba essere residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Denunciata discriminazione indiretta che sfavorisce maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto a quelli italiani, poiché nella maggior parte dei casi i non residenti sono cittadini di altri Stati membri - Requisito sproporzionato e in conflitto con il principio della ragionevole correlabilità, poiché non considera quei cittadini europei e loro familiari che, pur risiedendo in Italia da meno tempo o in modo non continuativo negli ultimi due anni, sono, comunque, sufficientemente integrati nel nostro Paese - Disciplina che persegue uno scopo di dubbia legittimità, aiutando i bisognosi di un inserimento sociale solo in quanto radicati nel territorio e non in quanto bisognosi - Contrasto con la normativa europea che sancisce il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità dell'accesso ai vantaggi sociali nonché il diritto alla parità di trattamento del cittadino europeo nelle prestazioni assistenziali - Violazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Conflitto con il principio della limitazione della sovranità nazionale.</p> <p>In subordine: Requisiti - Omessa previsione che il beneficiario, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, debba essere residente in Italia per almeno cinque anni, di</p>	<p>per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Vincenzo STUMPO Avv. Massimo BOCCIA NERI Avv. Mauro SFERRAZZA</p> <p>per Ionela Maria Moise e altri: Avv. Livio NERI Avv. Alberto GUARISO</p> <p>Avv. Stato: Paolo GENTILI</p>	ANTONINI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo - Contrasto con la normativa europea che sancisce il divieto di discriminazione in ragione della nazionalità dell'accesso ai vantaggi sociali nonché il diritto alla parità di trattamento del cittadino europeo nelle prestazioni assistenziali

- rif. artt. 3, 11 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 21 e 34 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 24, c. 1°, direttiva CE 29/04/2004, n. 38; art. 7, par. 2, regolamento UE 05/04/2011, n. 492; art. 53 legge 24/12/2012, n. 234; art. 19 decreto legislativo 06/02/2007, n. 3